

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 24 aprile 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 2

² Esso va inviato all'autorità cantonale.

Art. 75 cpv. 1 periodo introduttivo

¹ Il Segretariato di Stato dell'economia (Ufficio federale) è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti: ...

Art. 76 **Competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro**

Il Dipartimento federale dell'economia definisce le competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro conformemente all'articolo 42 capoverso 4 della legge.

Art. 80 cpv. 4

⁴ L'autorità cantonale trasmette all'Ufficio federale una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge.

¹ **RS 822.111**

II

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza 4 del 18 agosto 1993² concernente la legge sul lavoro

Art. 27 cpv. 3

³ Prima di concedere deroghe, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale. Se necessario, quest'ultimo sente il parere dell'INSAI.

Art. 32 cpv. 1

¹ L'autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condizioni di un'azienda industriale e ne propone all'Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l'assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali.

Art. 33 cpv. 1

Abrogato

Art. 35 cpv. 2

² Una copia della decisione d'assoggettamento è trasmessa all'autorità cantonale e all'INSAI.

Art. 36 *Notificazione di modifiche*

¹ L'autorità cantonale comunica all'Ufficio federale ogni fatto a sua conoscenza, che possa comportare una modifica della decisione di assoggettamento.

² L'Ufficio federale notifica la modifica della decisione di assoggettamento al datore di lavoro e la comunica all'autorità cantonale e all'INSAI.

Art. 37 cpv. 3

³ Per gli impianti e gli edifici della Confederazione non approvati nella procedura federale coordinata la domanda di approvazione dei piani è presentata all'Ufficio federale.

Art. 41 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3

¹ L'Ufficio federale è l'autorità specializzata ai sensi della procedura federale coordinata secondo gli articoli 62a-62c della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizza-

² RS 822.114

³ RS 172.010

zione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) per valutare se è necessaria un'approvazione dei piani secondo gli articoli 7 o 8 della legge.

² L'autorità direttiva consulta l'Ufficio federale in ogni procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo l'articolo 62a LOGA; inoltre, lo invita a collaborare se: ...

³ Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale esprime, all'indirizzo dell'autorità direttiva, un parere in merito alla domanda di approvazione dei piani ed è consultato per le discussioni relative ai piani, sempreché si tratti di questioni legate alla protezione dei lavoratori.

Art. 44 cpv. 2 frase introduttiva e 3

² L'autorità direttiva consulta in ogni caso l'Ufficio federale: ...

³ Se il collaudo rivela lacune, l'autorità direttiva applica l'articolo 43 capoverso 2. Essa consulta l'Ufficio federale per stabilire le condizioni necessarie nel permesso d'esercizio per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

2. Ordinanza del 19 dicembre 1983⁴ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Art. 48 cpv. 2

² Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e tale attività sia coordinata con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti l'igiene e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, il Seco lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. Il Seco può, se necessario, dare istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.

3. Ordinanza del 20 dicembre 1982⁵ sul lavoro a domicilio

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ Il Seco, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un'esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.

² In particolare, svolge controlli mediante campionatura.

⁴ RS 832.30

⁵ RS 822.311

III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3424